



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

d'intesa con

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

«Disciplina delle modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi ai sensi dell'articolo 12, comma 4-quater dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla legge n.156/2021»

* * * * *

VISTO il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, e s.m.i, in particolare, l'articolo 12, comma 4- quater, come modificato dal DL 121/2021, secondo periodo, secondo cui, con riferimento ai sistemi di trasporto a impianti fissi, "L'Agenzia, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, disciplina le modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi ";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162 - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.17, recepimento della direttiva 2006/42/CE (Direttiva macchine);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/424 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 giugno 2021, n. 172, che approva le "Disposizioni e specifiche tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone" e pubblicato sulla GU Serie Generale n.150 del 25-06-2021;



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

d'intesa con

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CONSIDERATO necessario disciplinare le modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi o di sistemi oggetto di modifiche rilevanti;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le modalità per la realizzazione e l'apertura al pubblico esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi (STIF) e le relative procedure autorizzative.
2. Il presente decreto si applica altresì per l'immissione in servizio di sottosistemi di natura fisica nuovi o sottoposti a modifiche rilevanti.
3. Il presente decreto non si applica alle ferrovie.
4. Per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, il presente Decreto stabilisce le competenze del MIT e dell'ANSFISA.
5. Il presente decreto non si applica alle piattaforme elevatrici ed ai servoscale per i quali si applicano le norme degli impianti in servizio privato.
6. Le norme di cui al presente decreto si applicano, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata dell'impianto, ai sistemi di trasporto in servizio pubblico.

Articolo 2

(Classificazione dei sistemi di trasporto a impianti fissi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, i sistemi di trasporto a impianti fissi (STIF), in relazione alla loro complessità tecnologica, si distinguono nelle categorie A, B e C, come di seguito rappresentato:

Sistemi Tipo «A»	• Ascensori • Scale Mobili • Marciapiedi e tappeti mobili • Sciovie e slittinovie
Sistemi Tipo «B»	• Impianti monofune a collegamento fisso e temporaneo non adibiti a servizi di trasporto pubblico locale; • Ascensori inclinati • Sistemi costituiti da scale mobili e/o tappeti mobili e/o ascensori che realizzino un collegamento su un numero di livelli pari o superiori a tre



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

d'intesa con

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

	per costituire un percorso indipendente al di fuori di altri sistemi di trasporto
Sistemi Tipo «C»	• Metropolitane • Tramvie • Filovie e Busvie con punti di ricarica in linea/capolinea • People mover automatici • Impianti monofune a collegamento fisso e temporaneo adibiti a servizi di trasporto pubblico locale; • Funicolari terrestri, funivie bifune o di complessità superiore • Sistemi assimilabili ai precedenti • Sistemi di trasporto rientranti nel tipo «A» o nel tipo «B» che adottino tecnologie innovative e che non utilizzano architetture di sistema e tecnologie già sperimentate sul territorio nazionale

**Articolo 3
(Definizioni)**

1. Si definiscono “sottosistemi di natura fisica”, per i vari tipi di sistemi di trasporto ad impianti fissi, quelli definiti nella seguente tabella:

	Sottosistemi di natura fisica
Metropolitane e Tramvie	a. Infrastruttura b. Armamento c. Energia d. Comando, controllo e segnalamento e. Materiale rotabile
Filovie e Busvie	a. Energia b. Materiale rotabile
Impianti a funi e Ascensori inclinati	a. Funi e loro attacchi b. Argani e freni c. Meccanica di stazione e di linea d. Veicoli e loro sostegni e. Apparatrici elettrici ed elettronici f. Apparatrici di soccorso



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

d'intesa con

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

	g. Infrastruttura (stazioni, piloni, pali) h. Armamento (per le funicolari)
Ascensori, scale e tappeti mobili	a. Intero impianto

2. Per le metropolitane, tramvie, filovie, busvie a punti di ricarica fissi ed i sistemi ad essi assimilabili, anche innovativi, si definiscono "modifiche rilevanti ai fini della sicurezza" quelle modifiche ai sottosistemi costituenti sistemi di trasporto già in esercizio che risultino tali all'esito dell'applicazione del procedimento di gestione dei rischi descritto dall' Appendice al Regolamento (UE) 402/2013, per quanto applicabile.

	Modifiche rilevanti
Metropolitane Tramvie Filovie Busvie	Modifiche ai sottosistemi di cui al precedente comma 1 facenti parte di sistemi di trasporto già in esercizio e di cui all' Appendice al Regolamento (UE) 402/2013, per quanto applicabile.

3. Per gli impianti a fune si definiscono "modifiche rilevanti ai fini della sicurezza" quelle modifiche alle caratteristiche fondamentali del sistema di trasporto o dei suoi sottosistemi o componenti che possono determinare nuovi o maggiori rischi rispetto a quelli già esaminati.

	Modifiche rilevanti
Impianti a fune e ascensori inclinati	Modifiche alle caratteristiche fondamentali del sistema di trasporto o dei suoi sottosistemi o componenti che possono determinare nuovi o maggiori rischi rispetto a quelli già esaminati in fase di precedenti autorizzazioni al pubblico esercizio.

4. Per gli ascensori, scale e tappeti mobili si intendono rilevanti ai fini della sicurezza quelle modifiche che costituiscono varianti costruttive o per le quali, al fine del rilascio del nuovo provvedimento autorizzativo, è necessaria l'acquisizione di una nuova dichiarazione di conformità alle norme armonizzate o di documentazione attestante il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui alle Direttive comunitarie applicabili.



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

d'intesa con

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

	Modifiche rilevanti
Ascensori verticali Scale mobili Tappeti mobili	Modifiche che costituiscono varianti costruttive o per le quali, al fine del rilascio del nuovo provvedimento autorizzativo, è necessaria l'acquisizione di una nuova dichiarazione di conformità «CE» o documentazione attestante il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui alle Direttive comunitarie applicabili.

5. Sono in ogni caso modifiche rilevanti quelle che introducono tecnologie innovative o architetture di sistema o tecnologie non già sperimentate sul territorio nazionale.
6. Per “**Componente**” si intende una parte o un elemento del sottosistema di cui al comma 1 il cui funzionamento è correlato direttamente o indirettamente alla sicurezza del sottosistema stesso o dell'impianto nel suo insieme.
7. Per “**Soggetti terzi riconosciuti**” si intendono Soggetti privati, terzi ed indipendenti, che risultino in possesso di specifica competenza nel rilascio di valutazioni di sicurezza e nelle attestazioni di conformità nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, qualificati ed autorizzati secondo le linee guida da emettere a cura dell'ANSFISA, e di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli impianti di tipo “C”. Per gli impianti a fune si intendono “soggetti terzi riconosciuti” gli organismi notificati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/424 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune.
8. Ai fini del presente decreto, per sistemi o impianti di trasporto in “**Servizio pubblico**” si intendono quelli che trasportano persone, rientranti nel campo di applicazione del DPR n.753/1980, e che, indipendentemente dalla caratteristica pubblica o privata della proprietà o della gestione, collegano aree ad accesso pubblico con offerta del servizio reso alla collettività ed indipendentemente dall'emissione di un titolo di viaggio e dalla gratuità o meno del servizio. Non si considerano in servizio pubblico quelli installati in scuole, ospedali e strutture sanitarie, centri commerciali, locali di pubblico spettacolo, e simili attività, anche se, di fatto, in servizio presso edifici aperti al pubblico.
9. Ai fini del presente decreto, per sistemi o impianti di trasporto in “**Servizio privato**” si intendono quelli non rientranti nel campo di applicazione del DPR n.753/1980 e con il relativo servizio reso agli stessi proprietari o a soggetti dallo stesso individuati. Si considerano in servizio privato quelli installati in scuole, ospedali e strutture sanitarie, centri commerciali, locali di pubblico spettacolo, e simili attività, anche se, di fatto, in servizio presso edifici aperti al pubblico.



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

d'intesa con

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Articolo 4

(Procedura per il rilascio del nulla osta tecnico sui progetti)

1. L'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi, nonché l'immissione in servizio di sottosistemi di natura fisica, nuovi o sottoposti a modifiche rilevanti, è subordinata al rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza sul progetto (ex art. 3, DPR n.753/80) da parte dei competenti uffici dell'ANSFISA o del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) a seconda del tipo di impianto.
2. *Procedura per nuovi impianti o sottosistemi di tipo "A" e "B"*
 - 2.1 Per i sistemi di tipo A e B, l'Ente locale competente o il soggetto privato richiedente formula istanza all'ANSFISA allegando il progetto conforme alle Direttive o ai Regolamenti comunitari applicabili o norme tecniche e nazionali di riferimento.
 - 2.2 L'ANSFISA, valutata la documentazione di cui al punto precedente, provvede al rilascio del nulla osta di competenza, con o senza prescrizioni.
 - 2.3 Il suddetto nulla osta è vincolante ed in assenza della stessa il cantiere per la realizzazione dell'impianto non può essere avviato.
 - 2.4 Al fine del rilascio del nulla osta sul progetto l'ANSFISA può richiedere l'espletamento di attività di certificazione da parte di un soggetto terzo riconosciuto i cui oneri sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione.
 - 2.5 In seguito al rilascio del nulla osta da parte dell'ANSFISA l'Ente competente procede all'approvazione del progetto.
3. *Procedura per nuovi impianti o sottosistemi di tipo "C"*
 - 3.1 Per i sistemi di tipo "C", ai fini del rilascio del nulla osta tecnico al comma 1, l'Ente Locale competente formula istanza ai competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'ANSFISA, allegando il progetto, validato secondo le norme vigenti in materia di appalti pubblici, conforme alle Direttive e ai Regolamenti comunitari applicabili o norme tecniche e nazionali di riferimento.
 - 3.2 Il nulla osta tecnico sul progetto è rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale acquisisce il parere vincolante dell'ANSFISA che comprende, **tra l'altro**, l'inserimento territoriale del sistema di trasporto oltre alle modalità di soccorso ed evacuazione dei passeggeri in caso di emergenza.
 - 3.3 Nel caso di modifiche o ampliamenti, il parere vincolante dell'ANSFISA è relativo alla compatibilità e all'impatto sul sistema esistente.
 - 3.4 Per il rilascio del nulla osta al progetto il Ministero si avvale altresì, per approfondimenti tecnici, del parere del Comitato Tecnico Permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi di cui alla legge n.221/2012 per i sistemi a guida vincolata o della Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri di cui al R.D. 17 gennaio 1926, n. 177, per gli impianti a fune.



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

d'intesa con

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- 3.5 Per i sistemi di trasporto caratterizzati da particolari innovatività o che utilizzano architetture e tecnologie non ancora sperimentate sul territorio nazionale, ai fini del rilascio del nulla osta sul progetto può essere previsto l'espletamento di attività di una apposita Commissione di Sicurezza istituita dal Ministero. Ai fini di tali attività può essere altresì richiesto il supporto di un soggetto terzo riconosciuto.
- 3.6 In seguito al rilascio del nulla osta da parte del dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Ente competente procede all'approvazione del progetto.

4. Procedura per modifiche di sottosistemi di impianti già in esercizio

- 4.1 Per i sistemi di tipo "A" e "B", analogamente alle procedure di cui al precedente punto 2, l'Ente proponente presenta all'ANSFISA il progetto di modifica. Per i sistemi di tipo "C", analogamente alle procedure di cui al precedente punto 3, il progetto è inviato anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- 4.2 L'ANSFISA ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per quanto di competenza, valutano la documentazione di cui al punto precedente e provvedono al rilascio del nulla osta al progetto, con o senza prescrizioni, ai fini della possibilità di apportare modifiche al sistema di trasporto già in esercizio.
- 4.3 Ai fini del rilascio del nulla osta al progetto, le modifiche dei sottosistemi relativi ai sistemi di tipo B e C devono essere preliminarmente analizzate per valutare il potenziale effetto della modifica stessa sulla sicurezza del sistema. Tale valutazione è supportata da un'apposita relazione di valutazione asseverata da un soggetto terzo riconosciuto.
- 4.4 Per la valutazione della rilevanza, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione UE 402/2013, per quanto applicabile, o le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/424 del 09/03/2016 e in particolare la determinazione di nuovi o maggiori rischi rispetto a quelli già individuati, si utilizzano i seguenti criteri:
- **conseguenza** del guasto: il peggiore scenario plausibile che potrebbe verificarsi in caso di guasto del sistema sottoposto a valutazione, tenuto conto dell'esistenza di barriere di sicurezza al di fuori del sistema in questione;
 - **innovazioni** applicate per attuare la modifica: sono comprese sia le innovazioni relative alla tecnologia adottata o l'architettura del sistema sia le innovazioni che riguardano l'organizzazione che mette in atto la modifica;
 - **complessità** tecnica o organizzativa della modifica;
 - **monitoraggio**: possibilità o meno di monitorare la modifica realizzata in tutto il ciclo di vita del sistema e di intervenire opportunamente;
 - **reversibilità**: possibilità o meno di ripristinare la situazione esistente prima della modifica del sistema;



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

d'intesa con

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- **complementarietà:** la valutazione della rilevanza della modifica alla luce di tutte le modifiche recenti riguardanti la sicurezza apportate al sistema sottoposto a valutazione e non ritenute rilevanti.

- 4.5 Sono oggetto di nulla osta tecnico sul progetto, e quindi di nuovo procedimento autorizzativo, le modifiche di cui al comma 5 dell'articolo 3 e le modifiche che, all'esito della valutazione di cui al precedente comma 4.4, siano risultate rivelanti ai fini della sicurezza.
- 4.6 Nel caso di modifiche non rilevanti ai fini della sicurezza l'ente competente provvede a darne preventiva comunicazione ai competenti uffici dell'ANSFISA e, per conoscenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, trasmettendo la relazione di valutazione della modifica asseverata da un soggetto terzo riconosciuto;
- 4.7 La procedura di cui ai precedenti commi non trova applicazione per gli interventi di sostituzione di componenti con elementi aventi funzione, prestazioni, livelli di affidabilità, manutenibilità e vulnerabilità che risultino identici o comparabili a quelle del componente sostituito, nell'ambito della manutenzione.
- 4.8 Nei casi previsti dal precedente comma 4.7 il proponente procede autonomamente, dandone semplice comunicazione ai competenti uffici dell'ANSFISA e, per i sistemi di tipo "C", anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allegando le valutazioni effettuate a supporto della non rilevanza della modifica.

Articolo 5

(Apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto e immissione in servizio di nuovi sottosistemi)

1. L'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi nonché l'immissione in servizio di nuovi sottosistemi di natura fisica deve essere autorizzata dall'Ente territorialmente competente, previo nulla osta al pubblico esercizio rilasciato dall'ANSFISA.
2. Il nulla osta di cui al precedente comma 1 è altresì richiesto per l'immissione in servizio, di uno o più sottosistemi di natura fisica, o parti di essi, oggetto di modifiche rilevanti ai fini della sicurezza.
3. Per l'apertura al pubblico esercizio dei sistemi di trasporto di tipo "A", il soggetto richiedente, almeno trenta giorni prima della prevista apertura, è tenuto a comunicare la fine dei lavori all'ufficio territoriale competente dell'ANSFISA e la data presunta di avvio dell'esercizio, allegando la documentazione prevista dalla normativa vigente. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui all'art. 4 del DPR 753/80, l'ANSFISA programma le verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del citato DPR ovvero delega un soggetto terzo riconosciuto.



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

d'intesa con

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

4. Per l'apertura al pubblico esercizio dei sistemi di trasporto di tipo "B", l'Ente territorialmente competente, almeno trenta giorni prima della prevista apertura, è tenuto a comunicare la fine dei lavori all'ufficio territoriale competente dell'ANSFISA e la data presunta di avvio dell'esercizio, allegando la documentazione prevista dalla normativa vigente. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui all'art. 4 del DPR 753/80, l'ANSFISA programma le verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del citato DPR.
5. Per l'apertura al pubblico esercizio dei sistemi di trasporto di tipo "C", l'Ente territorialmente competente, almeno trenta giorni prima della prevista apertura, è tenuto a comunicare la fine dei lavori e la data presunta di avvio dell'esercizio all'ufficio territoriale competente dell'ANSFISA ed al MIT, allegando la documentazione prevista dalla normativa vigente. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui all'art. 4 del DPR 753/80, l'ANSFISA programma le verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del citato DPR nominando preventivamente una commissione per l'apertura al pubblico esercizio.
6. La commissione di cui al punto precedente è composta da un ingegnere funzionario, professionista o dirigente dipendente dell'ANSFISA, un ingegnere del Ministero, ed un terzo componente dell'ANSFISA con funzioni di segreteria. Nel caso sia stata nominata ai sensi dell'articolo 4 comma 3.5, le verifiche e prove funzionali di cui al comma 5 sono svolte dalla Commissione di Sicurezza.
7. Per i sistemi di tipo "C" nuovi, o sottoposti a modifiche rilevanti, l'Ente territorialmente competente deve presentare apposita istanza ad ANSFISA e per conoscenza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allegando quanto previsto dalla vigente normativa.
8. Per l'esecuzione delle verifiche e prove funzionali di cui al precedente comma 3, possono essere richiesti controlli, ispezioni o attestazioni da parte di soggetti terzi ed indipendenti.
9. I costi relativi alle attività dei soggetti terzi riconosciuti eventualmente coinvolti nei processi autorizzativi sono a carico dei soggetti richiedenti. Con successivo provvedimento si procederà a determinare tali costi e la procedura di pagamento.

Articolo 5-bis (Norme per il materiale rotabile)

1. Per le immissioni in servizio di nuovo materiale rotabile, da adibire al pubblico esercizio per linee metropolitane, tramviarie e filoviarie, ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n.753/1980, per il primo esemplare provvede una Commissione costituita da componenti di ANSFISA, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'azienda esercente.
2. Nel caso di rotabili identici e costruiti in serie da un unico costruttore ed a seguito di una singola procedura di gara, a partire dal secondo rotabile in poi, le attività per l'immissione in servizio possono, in seguito a espressa autorizzazione di ANSFISA, essere



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

d'intesa con

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

svolte da una commissione nominata dall'ANSFISA, con oneri a carico dell'esercente, costituita almeno dai seguenti soggetti:

- direttore dell'esercizio
 - un ingegnere dell'azienda esercente
 - un ingegnere di un soggetto terzo riconosciuto.
3. La commissione di cui al comma precedente può essere integrata con personale dell'ANSFISA.
 4. Il nulla osta all'immissione in servizio è rilasciato dalla competente Direzione Generale di ANSFISA esaminato il verbale di verifiche e prove della commissione di cui precedente comma 1.

Articolo 6 (Abrogazioni)

1. In virtù di quanto disposto dall'art. 6 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 ed in considerazione del nuovo assetto normativo derivante dall'applicazione della suddetta norma, sono abrogate tutte le disposizioni che risultano in contrasto con quanto previsto dal presente decreto, ed in particolare, il decreto ministeriale (MIT) 29 settembre 2003, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6 punto 1 su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Articolo 7 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino al 31 dicembre 2024, è facoltà dell'Ente territoriale competente o del soggetto proponente utilizzare le norme preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dal 1° gennaio 2025 per la realizzazione e l'apertura al pubblico esercizio di tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi devono essere utilizzate le norme di cui al presente decreto.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ANSFISA, d'intesa, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, disciplinano mediante apposite disposizioni tutti gli aspetti legati alla documentazione da fornire ai fini del rilascio del nulla osta tecnico e dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio ai sensi degli articoli n. 3, 4 e 5 del DPR n.753/1980.
3. Con le medesime disposizioni saranno altresì definiti i compiti e la composizione della Commissioni di Sicurezza di cui al precedente articolo 4.



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

d'intesa con

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Articolo 8
(Entrata in vigore)**

1. Il presente decreto viene pubblicato sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Agenzia ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Agenzia (www.ansfisa.gov.it).

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Il direttore dell'Agenzia (ing. Domenico Capomolla)
Il direttore generale per il trasporto pubblico locale (dott. Angelo Maugeri)	 DOMENICO CAPOMOLLA 29.12.2023 16:02:11 GMT+01:00
 ANGELLO MAUTONE MiMS 29.12.2023 13:42:07 GMT+01:00	Il dirigente generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e l'operatività territoriale dell'Agenzia (ing. Pietro Marturano)
	 ANSFISA Pietro Marturano 29.12.2023 14:57:07 GMT+01:00